

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di Ottobre 2020

Santa Lucia di Piave, lì 9 ottobre 2020

Credito d'imposta benistrumentali: chiarimenti sulla dicitura in fattura

La Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 art.1 co.184-197 ha cambiato le regole del super-iper ammortamento stabilendo che, dal 2020 per gli investimenti in beni strumentali, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta.

Gli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti a partire dal 01 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato l'ordine e sia stato pagato un acconto pari al 20% del costo d'acquisto.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal tipo di attività svolta, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Bisogna fare attenzione che la nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2020 dispone, che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

- ◆ l'effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
- ◆ la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli *"altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati"*, recanti l'espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura simile alla seguente:

"Beni agevolabili ai sensi dell'articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019".

Si rammenta che tale onere documentale si applica indistintamente a tutte le tipologie di beni agevolabili:

- ◆ investimenti in beni strumentali materiali ordinari aliquota del 6% in 5 anni;
- ◆ investimenti in beni strumentali 4.0 materiali aliquota del 40%-20% in 5 anni;
- ◆ investimenti in beni immateriali *"standalone"* aliquota del 15% in 3 anni.

Nella risposta ad alcuni interpelli l'Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti:

- ◆ in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- ◆ in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria il contratto di *leasing* e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- ◆ la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell'apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell'integrazione elettronica;
- ◆ la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata *ex post*, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

STUDIO
Monosi dott. Raffaele
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Se da un lato, dunque, l'Amministrazione finanziaria conferma che l'inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d'imposta, in sede di controllo, la revoca dell'agevolazione, dall'altro lato indica le modalità operative per regolarizzare *ex post*, ad investimento già perfezionato, l'omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2020 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2020.html>

I migliori saluti